

Fisco

Conversione D.L. n. 4/2014

Voluntary disclosure: approvata la clausola di salvaguardia

di Stefano Loconte - Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM "Jean Monnet" di Casamassima (BA), Avvocato, di Ernesto Sellitto - Avvocato, Loconte & Partners

La soluzione normativa è finalizzata alla piena tutela del contribuente che, altrimenti, vedrebbe lesi alcuni principi quali la certezza e stabilità dei rapporti giuridici consolidati nella sfera giuridica del contribuente stesso. Rimangono, però, alcuni dubbi sulla portata di questa clausola di salvaguardia.

Nella seduta di mercoledì 19 marzo, la Camera dei Deputati - dopo che la Commissione Finanze ha votato lo stralcio delle norme contenute nell'art. 1 del D.L. n. 4/2014 (che, come noto, disciplinava per la procedura di collaborazione volontaria per l'emersione dei capitali illecitamente detenuti all'estero, disciplina che ora verrà dettagliata attraverso una proposta di legge di iniziativa parlamentare) - ha previsto l'introduzione, nel decreto dell'art. 1-bis, una **vera e propria clausola di salvaguardia** con lo specifico scopo di "tutelare" le **posizioni giuridiche** di quei contribuenti che - in vigore del D.L. n. 4 del 2014 e quindi delle norme sulla voluntary disclosure - hanno **iniziato le procedure per la regolarizzazione** delle attività estere.

L'art. 1-bis prevede, infatti, che:

"Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme contenute nell'art. 1 del decreto legge 28 gennaio 2014, n. 4".

L'introduzione di una clausola di tal genere si è resa necessaria per chiarire la sorte di quei procedimenti per i quali i contribuenti hanno **già presentato la richiesta di accesso alla procedura** e, quindi, hanno **già avviato il contraddittorio con l'UCIFI**.

Può essere, infatti, accaduto (anche se i dati sul punto sono discordanti) che qualche contribuente, per paura di incorrere nelle preclusioni di legge (accessi, ispezioni, verifiche) possa aver accelerato - nelle more della conversione in legge del decreto - il procedimento e presentato, anche rassicurato da quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate circa l'utilizzabilità dei modelli di domanda in pendenza di eventuali modifiche degli stessi, tutta la documentazione per l'accesso alla procedura, trovandosi, quindi, nella paradossale situazione di aver fornito all'Agenzia delle Entrate delle **informazioni "sensibili"** che potrebbero essere utilizzate dal Fisco come innesco per una serie di **attività accertative** a carico del contribuente e dei soggetti legati al contribuente. Tale soluzione normativa è finalizzata, come detto, alla **piena tutela del contribuente** che, altrimenti, vedrebbe lesi alcuni principi cardine del nostro ordinamento quali la **certezza e stabilità dei rapporti giuridici** consolidati nella sfera giuridica del contribuente stesso in virtù del decreto legge (che era una disposizione di legge a tutti gli effetti **in vigore dal 29 gennaio 2014**) con il legittimo convincimento circa la "spettanza" di quanto disciplinato dalla norma statale.

Contribuente che avrebbe potuto proporre apposita azione giurisdizionale, ai fini dell'ottenimento del risarcimento del danno ingiusto cagionato, appunto, dal venire meno del legittimo affidamento.

Rimangono, però, alcuni **dubbi** sulla portata di questa clausola di salvaguardia.

Ad esempio per quel che riguarda gli **aspetti penali** connessi alla procedura di voluntary disclosure, la clausola così introdotta non sembrerebbe tutelare coloro che hanno presentato la domanda di collaborazione volontaria posto che gli uffici amministrativi che hanno ricevuto la documentazione del contribuente sono obbligati all'esercizio dell'azione penale e alla trasmissione, quindi, della notizia di reato alla Procura della Repubblica.

Non dovrebbero, invece, esserci dubbi su una interpretazione pro contribuente nel caso in cui, come sembra dall'esame delle prime proposte di legge, la **nuova disciplina** sia **più favorevole** in termini di somme da corrispondere all'erario, di esimenti penali, di calcolo della base imponibile, di limitazioni al coinvolgimento di soggetti terzi rispetto a quella originariamente prevista dall'art. 1, D.L. n. 4/2014.

Ci si troverebbe, anche in questo caso, in una situazione che vedrebbe fortemente **penalizzato** il contribuente più solerte rispetto a quello che ha ritenuto di dover ritardare, per i motivi più svariati, il deposito delle domande di ammissione alla procedura di emersione posto che, ai sensi dell'art. 1, del quale "restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti", non era prevista la possibilità di ritiro e riproposizione della istanza per l'accesso alla disclosure.

Sorge, infine, un'altra questione da analizzare e cioè quali siano le **domande** che possano essere considerate "**valide**" ai fini dell'applicazione della clausola di salvaguardia. **Tutte le domande presentate?** Anche quelle che all'esito dell'analisi e del contraddittorio con l'UCIFI dovessero essere ritenute non complete e non conformi ai modelli ministeriali? A tali fini si potrebbero ritenere "valide" quelle domande di ammissione che, redatte sui moduli resi da tempo disponibili dall'Agenzia delle Entrate, forniscono, oltre ovviamente ai dati dei richiedenti, almeno le informazioni relative alla costituzione o all'acquisizione delle attività detenute all'estero in violazione delle norme sul monitoraggio fiscale, alle persone che ne hanno avuto la disponibilità e ai redditi correlati sottratti alla tassazione nazionale.